

D'Argenio (D'Argenio Polizzi & ass.): la natura assicurativa delle polizze ramo III non si discute

10 maggio 2018

Condividi questo contenuto :



a cura di Matteo Massimo D'Argenio, avvocato e partner dello studio Legale D'Argenio Polizzi e associati

In data 30 aprile 2018 è stata pubblicata l'ordinanza n. **10333/2018 della Corte di Cassazione** che, immediatamente ripresa dai media, ha suscitato un certo clamore nella misura in cui ha rigettato i motivi posti da una compagnia assicuratrice a fondamento del suo ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano, così venuta a cristallizzarsi in via definitiva. Tale sentenza aveva affermato la natura **finanziaria** di una **polizza assicurativa** di ramo III stipulata da una società fiduciaria per conto di una persona fisica indicata quale soggetto assicurato, sul presupposto che "mancando la garanzia di conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto ... il prodotto oggetto dell'intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario [...] sicché trovavano applicazione il T.U.F. e il Regolamento CONSOB".

A stretto giro è poi intervenuta **ANIA**, rilevando giustamente come la sentenza debba essere necessariamente riferita allo **specifico** caso cui essa si riferisce, **senza** impatti sulla connotazione di prodotto **assicurativo** delle polizze a contenuto finanziario, richiamando in questo senso la normativa italiana ed europea.

A ciò va poi aggiunto che in senso contrario alla decisione della Corte d'Appello di Milano, confermata dalla Corte di Cassazione, si pongono numerose altre decisioni di merito italiane e, soprattutto, una rilevante decisione della **Corte di Giustizia europea**, assai **chiaranell'affermare** il carattere prettamente **assicurativo** dei contratti assicurativi detti "**unit linked**" oppure collegati a fondi di investimento.

In questo contesto, le perplessità suscitate dal contrasto tra la pronuncia della corte e la giurisprudenza comunitaria possono essere risolte considerando il carattere **prevalente** dell'interpretazione del **giudice europeo**, provvista di efficacia vincolante nei confronti del giudice nazionale.

Peraltro, se è vero che tale efficacia vincolante risulta disattesa nel caso specifico (su cui si sono pronunciate la corte di appello territoriale e quella di legittimità), ciò **non** sembra tuttavia sufficiente a poter superare né contraddire quanto stabilito con estrema **precisione** e ribadita specificazione nell'ambito della normativa europea e di quella italiana che ne dà attuazione nel nostro ordinamento (si richiama in questo senso, da ultima, la lettera ss-bis) dello schema di decreto di recepimento della Direttiva (UE) 97/2016 che, richiamando espressamente la definizione dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Priips), identifica i "prodotti di **investimento** assicurativo", tra cui rientrano i prodotti linked, come "prodotti **assicurativi** che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato").

Si deve dunque ritenere che, in mancanza di interventi normativi di segno contrario, le caratteristiche assicurative delle polizze di ramo III **non** possano essere messe in discussione e, con esse, il relativo trattamento **fiscale** e **civilistico**, elementi che hanno determinato la notevole diffusione di questi prodotti cui abbiamo assistito negli ultimi vent'anni, costituendo essi uno tra i più gettonati strumenti di risparmio, garanzia e pianificazione delle famiglie italiane.